

S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione Piemonte - Torino

Legge 65/2012. Realizzazione del sottopasso alla sciovia Ciatlet nel Comune di Prali (Cod. 13L65PR1C). Decreto di esproprio n. 34 del 19 novembre 2018.

DECRETO DI ESPROPRIO N° 34 DEL 19 NOVEMBRE 2018

INTERVENTO:

LEGGE N. 65/2012 “DISPOSIZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE TURISTICA DELLE VALLI E DEI COMUNI MONTANI SEDE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006”.

REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO ALLA SCIOVIA CIATLET NEL COMUNE DI PRALI (COD. 13L65PR1C).

IL CONSIGLIERE DELEGATO

- Vista la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19, con la quale è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la soppressione dell’Agenzia Regionale per le Strade (ARES Piemonte), le cui funzioni sono state assunte dalla subentrante S.C.R. Piemonte S.p.A. nei rapporti giuridici, attivi e passivi;
- Considerato che in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 2 della sopra citata Legge Regionale, la Società S.C.R. Piemonte S.p.A. è competente ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo, nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. (c.d. “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*”);
- Vista la Legge 9 ottobre 2000, n. 285 e s.m.i., con la quale sono state dettate le disposizioni per il finanziamento e la realizzazione degli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche necessarie per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di «Torino 2006» ed è stata inoltre istituita l’Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche;
- Vista la Legge Regionale 16 giugno 2006 n. 21 e s.m.i., con la quale è stata istituita la Fondazione 20 marzo 2006, Ente di cui sono Soci Fondatori la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, con lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare rappresentato dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici ed eventuali ulteriori beni successivamente assegnati, al fine di favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali;
- Vista la Legge 8 maggio 2012, n. 65, con la quale è stato disposto che le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato, assegnate all’Agenzia Torino 2006 siano destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall’attività posta in essere dalla predetta Agenzia Torino 2006 e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all’esecuzione di interventi di manutenzione

straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge n. 285/2000;

- Visto l'art. 2 della predetta legge che recita testualmente: *“Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte S.C.R. Piemonte S.p.A., di cui alla Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento”*;
- Considerato che, in data 14 ottobre 2013, l'Agenzia Torino 2006, la Fondazione 20 marzo 2006 e la S.C.R. Piemonte S.p.A. hanno sottoscritto il *“Protocollo d'Intesa per l'attuazione della L. 8 maggio 2012 n. 65”* avente ad oggetto l'individuazione delle procedure necessarie al coordinamento degli Enti Stipulanti ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla Legge n. 65/2012 ed in forza dello stesso Protocollo d'Intesa, S.C.R. Piemonte S.p.A. deve provvedere, in conformità alla vigente normativa, all'espletamento delle procedure espropriative dei terreni necessari alla realizzazione delle opere;
- Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che detta la vigente disciplina in materia di espropriazioni di immobili per pubblica utilità;
- Dato atto che per l'intervento di cui all'oggetto si è proceduto a dare preventiva pubblicità, ai sensi degli articoli 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nelle forme da tali articoli previsti per l'avvio del procedimento espropriativo e che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati;
- Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Infrastrutture Strategiche della Regione Piemonte n. 3589 del 30 novembre 2015 (provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi), con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e apposto il vincolo preordinato all'esproprio relativamente all'intervento: *“Legge 65/2012 “Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006”. Realizzazione del sottopasso alla sciovia Ciatlet nel Comune di Prali (Cod. 13L65PRIC)”*;
- Vista la Determinazione n. 100 dell'11 dicembre 2015 del Responsabile Funzione Infrastrutture di S.C.R. Piemonte S.p.A. con la quale è stato approvato, per quanto di competenza, il progetto definitivo licenziato dalla conferenza dei servizi e dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- Dato atto che S.C.R. Piemonte S.p.A. ha provveduto a comunicare ai proprietari, secondo le risultanze dei registri catastali, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'avvenuta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché l'avvenuta approvazione del progetto definitivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati;
- Visto che gli art. 13 e 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. fissano il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità in anni 5 (cinque) dall'assunzione della

succitata Determinazione n. 100 dell'11 dicembre 2015 del Responsabile Funzione Infrastrutture di S.C.R. Piemonte S.p.A.;

- Tenuto conto che con nota prot. n. 2485 del 25 febbraio 2015, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha richiesto al Comune di Prali, considerata la modesta entità degli importi, di provvedere, tramite appositi accordi bonari, all'acquisizione delle aree interessate dalla realizzazione dell'intervento, al fine di ridurre le tempistiche relative alla Conferenza dei Servizi;
- Vista la nota del 16 marzo 2015 (prot. S.C.R. n. 3035 del 18 marzo 2015) con la quale il Comune di Prali ha comunicato la propria disponibilità a procedere all'acquisizione delle aree in questione, chiedendo contestualmente ad S.C.R. Piemonte S.p.A. di voler provvedere all'inserimento, nel quadro economico dell'intervento, degli oneri di registrazione, trascrizione e volturazione necessari al trasferimento della proprietà delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera;
- Vista la nota dell'8 luglio 2015 (prot. S.C.R. n. 6720 in pari data) con cui il Comune di Prali ha trasmesso la "*Scrittura privata*" sottoscritta in data 7 luglio 2015 con i proprietari delle aree (desunti dai registri catastali alla data di sottoscrizione) con la quale, tra le altre cose, il Comune è stato autorizzato ad occupare temporaneamente e definitivamente, a titolo gratuito, il terreno su cui insistono le opere in oggetto, catastalmente censito in Comune di Prali al foglio 45, mappale 28;
- Preso atto che il punto 5 della suddetta "*Scrittura privata*" prevede che "*La cessione definitiva delle aree di cui al punto 4 avverrà con rogito tra le parti entro 12 (dodici) mesi dall'ultimazione dei lavori*" e che il successivo punto 6 recita testualmente che "*I Signori sopra indicati rinunciano a qualsiasi indennità e/o corrispettivo per l'occupazione temporanea e definitiva nonché per la successiva cessione della particella*";
- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A., assunta nel corso della seduta del 6 aprile 2016, punto 8 dell'Ordine del giorno, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera;
- Vista la nota prot. n. 6073 del 5 luglio 2016, con la quale S.C.R. Piemonte S.p.A. ha comunicato l'inizio dei lavori relativi alle opere di che trattasi ai proprietari (desunti dai registri catastali alla data di sottoscrizione della "*scrittura privata*"), richiedendo contestualmente al Comune di Prali, al fine di agevolare la consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, la conferma della piena disponibilità del mappale di che trattasi;
- Vista la nota del 28 luglio 2016 (prot. S.C.R. n. 6708 in pari data) con la quale il Comune di Prali ha comunicato che le aree e i luoghi oggetto d'intervento risultavano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale;
- Dato atto che in data 5 agosto 2016 è stata disposta, mediante apposito verbale (prot. S.C.R. n. 7044 del 10/08/2016), la consegna dei lavori di che trattasi;
- Vista la nota prot. S.C.R. n. 6801 del 20 luglio 2018, con la quale, a seguito dell'ultimazione dei lavori avvenuta in data 3 novembre 2017, il Comune di Prali ha richiesto ad S.C.R. Piemonte S.p.A. di provvedere all'emissione del Decreto di esproprio al fine di trasferire in capo alla stessa Amministrazione comunale la proprietà della porzione di terreno su cui è stata realizzata l'opera;

- Dato atto che, in forza del punto 6 della “*Scrittura privata*” (depositata agli atti presso il Comune di Prali, nonché, in copia, presso i competenti uffici di S.C.R. Piemonte S.p.A.) sottoscritta in data 7 luglio 2015 tra il Comune di Prali nella persona del Sindaco *pro-tempore* ed i proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell’opera (desunti dai registri catastali alla data di sottoscrizione), non è dovuta alcuna indennità e/o corrispettivo agli aventi titolo per l’occupazione temporanea e definitiva nonché per la successiva cessione della particella;
- Considerato che l’art. 20 comma 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. statuisce espressamente che “*Dopo aver corrisposto l’importo concordato, l’autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell’espropriazione, alla emissione e all’esecuzione del Decreto di esproprio*”;
- Viste le risultanze dei frazionamenti al Catasto Terreni relativi all’intervento in oggetto, avvenuti ad opera conclusa a certa definizione delle superfici interessate all’esproprio, che sono stati approvati dai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) in data 8 ottobre 2018;
- Dato atto che il presente Decreto sarà registrato e successivamente notificato ai proprietari, secondo le attuali risultanze dei registri catastali, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e che lo stesso verrà altresì affisso per 30 (trenta) giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio informatico del Comune di Prali, nonché depositato presso l’Ufficio Espropri della Società e pubblicato sul sito istituzionale www.scr.piemonte.it, nell’apposita sezione dedicata;

DECRETA

Art. 1) il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili di cui all’allegato elenco (allegato “A” Beni in trasferimento), autorizzando sin da ora lo svolgimento, da parte di S.C.R. Piemonte S.P.A., dei necessari incombeni concreti presso gli Uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dando all’uopo espressamente atto che lo stesso (tenuto conto che le aree e i luoghi oggetto d’intervento risultavano nella disponibilità dell’Amministrazione comunale dalla data di sottoscrizione della suddetta “*Scrittura privata*”, così come dallo stesso Comune ribadito, nella persona del Sindaco *pro-tempore*, nella nota trasmessa con nota prot. S.C.R. n. 6708 del 28 luglio 2016) è considerato eseguito con la consegna dei lavori avvenuta, mediante apposito verbale, in data 5 agosto 2016.

Come meglio indicato nell’Allegato “A” Beni in trasferimento e nell’Allegato “B” Planimetria catastale, il succitato trasferimento di proprietà degli immobili avviene in favore di:

- ✓ **Comune di Prali**, con sede in Prali (TO) Frazione Ghigo 16 - 10060 - Partita IVA 03043330012 – Codice Fiscale 85000070012.

Art. 2) Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il presente Decreto di esproprio sarà notificato ai proprietari, secondo le attuali risultanze dei registri catastali, a cura e spese di S.C.R. Piemonte S.P.A., nelle forme degli atti processuali civili, oltre che trasmesso entro 5 (cinque) giorni dall’emanazione, in estratto, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, al fine del decorso del termine di 30 (trenta) giorni per la proposizione delle eventuali opposizioni di terzi, e sarà trascritto senza indugio presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 3) Il presente Decreto di esproprio, con gli allegati tutti che ne fanno parte integrante e sostanziale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. (tab. art. 22).

Art. 4) Avverso il presente Decreto di esproprio è ammesso ricorso al T.A.R. per il Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 119 comma 2 dell'Allegato I al D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, in entrambi i casi dalla data di notifica.

Art. 5) Dopo la trascrizione del presente Decreto di esproprio, tutti i diritti relativi ai beni asserviti possono essere fatti valere unicamente sull'indennità, ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

S.C.R. Piemonte S.p.A., come identificata nell'avviso, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali anagrafici e catastali sono stati acquisiti da fonti accessibili al pubblico, quali pubblici registri, e presso terzi soggetti coinvolti nel procedimento. I dati sono trattati dal titolare, dai suoi incaricati, dai responsabili designati e dagli Enti Pubblici coinvolti nel procedimento, per finalità di esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. (c.d. "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*"), nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali è soggetto il titolare. I dati saranno conservati per il periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla conclusione del procedimento, ovvero per l'ulteriore periodo necessario a consentire l'esercizio dei diritti o degli interessi legittimi del soggetto espropriato, nonché per la durata di un eventuale contenzioso. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il Responsabile per la protezione dei dati personali è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it.

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
Il Consigliere Delegato
(Luciano PONZETTI)

ALLEGATI:

- Allegato "A" Beni in trasferimento;
- Allegato "B" Planimetria catastale.

(Allegati consultabili presso i competenti uffici di S.C.R. Piemonte S.p.A.)